

Generali Italia S.p.A.

# GENERATRASPORTI

Assicurazione delle merci trasportate  
Mod. TRPMICGA/02

**Contraente**

---

**Polizza N.**

---



**Pagina lasciata intenzionalmente in bianco**

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

### DEFINIZIONI

Ai sottoelencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

<b>Apparecchio antifurto</b>	il meccanismo idoneo ad impedire la messa in marcia del veicolo.
<b>Assicurato</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Assicurazione</b>	il contratto di assicurazione.
<b>Autocarro</b>	il veicolo destinato al trasporto di cose su strada; sono compresi in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati.
<b>Certificato di assicurazione</b>	il documento che attesta l'esistenza dell'assicurazione.
<b>Chiavi dell'antifurto</b>	tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione dell'apparecchio antifurto.
<b>Container</b>	(contenitore) cassone metallico di dimensioni unificate secondo una convenzione internazionale utilizzato come unità di carico per il trasporto di merci.
<b>Contraente</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione.
<b>Danno</b>	la perdita o avaria derivante dal sinistro per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>Delegataria</b>	L'impresa che, per delega delle altre coassicuratrici, provvede all'emissione ed alla gestione del contratto.
<b>Franchigia</b>	l'importo – che resta a carico dell'Assicurato - da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile, una volta detratto l'eventuale scoperto.
<b>Indennizzo</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di danno risarcibile ai sensi della presente polizza.
<b>Luogo di destinazione</b>	la località di completamento del viaggio indicata nella polizza o nel certificato di assicurazione; se tale località non è espressamente menzionata, per luogo di destinazione si intende quello risultante dal documento di trasporto relativo al viaggio assicurato.
<b>Merci pericolose</b>	merci infiammabili, esplosivi, tossiche o comunque definite come pericolose da specifiche normative che ne disciplinano particolari regole di trasporto.
<b>Motrice</b>	la motrice dell'autotreno o il trattore stradale.
<b>Nave Traghetto e/o Ro/Ro</b>	(Roll-on/Roll-off) la nave fornita di apposite rampe di carico e ponti mobili per agevolare l'imbarco dei veicoli su proprie ruote.
<b>Polizza</b>	il documento che prova l'assicurazione.
<b>Premio</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rimorchio</b>	il veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da altro veicolo.
<b>Rischio</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro.

<b>Semirimorchio</b>	il veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da una motrice, sovrapponendosi parzialmente alla stessa.
<b>Scoperto</b>	la percentuale delle spese rimborsabili che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Sinistro</b>	il verificarsi di un evento potenzialmente dannoso.
<b>Società</b>	l'impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici.
<b>Veicolo</b>	il mezzo terrestre utilizzato per il trasporto di cose; sono compresi in tale termine l'autocarro o la motrice o il rimorchio o il semirimorchio, il carro ferroviario, l'autovettura di proprietà o in gestione del Contraente, suoi dipendenti, amministratori o rappresentanti.
<b>Vettore</b>	il soggetto che si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo ad un altro.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

*Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.*

### Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il contratto prevede la corresponsione da parte del Contraente di un premio. Alla stipulazione del contratto è possibile optare per il frazionamento del premio anticipato in rate.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

*Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.*

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS, per i pagamenti che avvengono in agenzia;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario su ccp dedicato(\*);
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(\*);
- con assegno bancario(\*\*) o postale(\*\*) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(\*) dell'intermediario;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

Qualora i pagamenti avvengano tramite POS, assegno, bonifico bancario o per i pagamenti a mezzo SDD, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società o all'intermediario nei casi previsti.

Note:

(\*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

(\*\*) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

### Art. 3 - Comunicazioni fra le Parti

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni dell'Assicurato e/o del Contraente devono essere fatte alla Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Salvo patto contrario, le comunicazioni della Società verranno fatte all'indirizzo indicato in polizza dal Contraente.

### Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 5 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Qualora per il medesimo rischio siano state contratte separatamente - anche da diversi Contraenti - più assicurazioni presso diversi Assicuratori, si applica l'art. 1910 del Codice Civile.

#### **Art. 6 - Coassicurazione**

Qualora risulti dalla polizza che l'assicurazione è prestata da più Società in coassicurazione, ciascuna è tenuta al pagamento dell'indennizzo soltanto in proporzione della rispettiva quota, senza vincolo solidale, anche se il contratto sottoscritto è unico ed anche se la polizza è firmata dalla sola Delegataria anche per conto delle coassicuratrici.

#### **Art. 7 - Aggravamento del rischio**

*Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.*

#### **Art. 8 - Buona fede**

La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

#### **Art. 9 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 10 - Recesso dal contratto in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso intimato dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata.

Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

#### **Art. 11 - Tacito rinnovo dell'assicurazione**

In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita, da una delle Parti, almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è rinnovata per un anno e così di seguito.

#### **Art. 12 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 13 - Legge applicabile e giurisdizione**

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

Qualora la garanzia venga prestata in base a formulari stranieri, la legge applicabile a questi ultimi sarà quella in vigore nel Paese straniero al quale detti formulari si riferiscono, fatte salve le norme imperative di diritto italiano. Qualora venga fornita una libera traduzione del formulario originale straniero, in caso di divergenza tra il testo italiano e quello straniero, prevarranno il testo e l'interpretazione del formulario originale.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE MERCI TRASPORTATE

### Art. 14 - Oggetto dell'assicurazione

Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono, a causa di tutti i rischi, fatte salve le esclusioni di cui all'art. 15.

In caso di trasporti effettuati direttamente dal Contraente con veicoli di proprietà o in gestione, il rischio di furto delle merci è regolato dagli artt. 31, 32, 33.

### Art. 15 - Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da:

- a) *dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nonché dolo dei rispettivi dipendenti; qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione;*
- b) *inidoneità del veicolo nei trasporti effettuati in conto proprio;*
- c) *insufficienza o inadeguatezza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto, qualora tali operazioni siano state effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti o prima dell'inizio della decorrenza della presente assicurazione;*
- d) *cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano state effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti o prima dell'inizio della decorrenza della presente assicurazione;*
- e) *vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni di temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;*
- f) *ritardo anche se conseguente ad un evento assicurato;*
- g) *contrabbando, commercio, attività e traffici proibiti o clandestini;*
- h) *guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;*
- i) *cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo, tranne il caso di pirateria;*
- j) *ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;*
- k) *atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero compiuti per scopi socio-politici;*
- l) *atti di terrorismo intesi come atti compiuti da qualsivoglia persona che agisca per conto di, o in connessione con qualsiasi organizzazione che svolga attività dirette a sovvertire o ad influenzare, attraverso atti di forza o di violenza, qualsivoglia governo sia esso legalmente costituito o meno;*
- m) *contaminazione radioattiva e assimilati: radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività; elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici; armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;*

- n) *attacchi cibernetici: uso o impiego, al fine di arrecare danno, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma informatico, codice software malevolo, virus o processo informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico salvo che (nelle sole eventuali garanzie che coprano rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, o sommossa civile originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile compiuto da potenza belligerante o contro la stessa, o per rischi di terrorismo o da persona che agisca per scopi politici) si tratti di danni derivanti dall'uso di qualsiasi computer, sistema o programma informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico nel lancio e/o sistema guida e/o meccanismo di sparo di qualsiasi arma o missile.*

### 15.1 Limitazione ed esclusione di sanzioni

*La Società non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo od a riconoscere alcun beneficio previsto nella presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo od il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti di qualsiasi giurisdizione alla quale la Società sia assoggettata.*

### Art. 16 - Trasporti assicurati e merci rientranti nell'assicurazione

In funzione della Sezione resa operante come risultante dal frontespizio di polizza, la garanzia vale per i trasporti terrestri e/o marittimi e/o aerei e per acque interne entro i limiti territoriali indicati in polizza.

Relativamente alla Sezione Terrestre, la garanzia vale per i trasporti terrestri effettuati a mezzo autocarri propri e/o di terzi nonché a mezzo ferrovia; la garanzia è altresì operante per trasporti effettuati a mezzo autovettura di proprietà o in gestione del Contraente, suoi dipendenti, amministratori o rappresentanti. La garanzia comprende le traversate marittime e/o di acque interne effettuate dal veicolo con le merci a bordo a mezzo navi traghetto e/o Ro/Ro.

I mezzi lagunari e lacuali per il trasporto di cose sono equiparati agli autocarri.

Rientrano nella presente assicurazione con effetto automatico le merci **vendute e/o acquistate** indicate in frontespizio di polizza o in patto separato e trasportate **a rischio del Contraente/Assicurato o con contratti che pongano a carico del Contraente l'onere dell'assicurazione.**

In forza di quanto precede, il Contraente e/o Assicurato è dispensato dall'obbligo di dichiarare le singole spedizioni; egli deve però sempre munire gli incaricati del trasporto di una distinta completa del carico trasportato o di altra documentazione equipollente.

*Ai fini dell'operatività della copertura, qualora il trasporto sia affidato direttamente dal Contraente ad un vettore, questi deve essere autorizzato al trasporto per conto terzi ai sensi della vigente legislazione.*

Con la sottoscrizione di **Clausole Speciali** o con esplicita pattuizione e a condizioni da stabilirsi, la presente assicurazione può essere estesa alla copertura di merci e/o trasporti e/o rischi diversi da quelli indicati nel presente articolo.

### Art. 17 - Limiti territoriali e Paesi e/o aree escluse dall'assicurazione

#### 17.1 - Limiti territoriali

*Salvo se diversamente indicato in frontespizio di polizza o con patto separato, l'assicurazione copre:*

- il trasporto terrestre delle merci assicurate che abbiano inizio, prosecuzione e termine entro i limiti territoriali dei Paesi dell'Unione Europea, San Marino, Città del Vaticano, Svizzera, Norvegia, Liechtenstein, Andorra, Monaco, Turchia nonché le traversate marittime fra porti dei suddetti Paesi effettuate dal veicolo con le merci a bordo a mezzo navi traghetto e/o Ro/Ro
- il trasporto marittimo e/o il trasporto aereo entro i limiti territoriali del Mondo intero.

Eventuali successive variazioni del territorio di applicazione dovranno formare oggetto di richiesta preventiva e potranno, al caso, essere prestate con patto separato a condizioni da stabilirsi.

#### 17.2 - Paesi e/o aree escluse dall'assicurazione

##### I - Paesi e/o aree a rischio socio-politico



- a) Dalla copertura assicurativa devono intendersi comunque esclusi i trasporti con provenienza, destinazione o transito per Paesi o aree belligeranti e/o con situazioni socio/politiche a rischio classificati con livello **"Very High"**, **"Severe"** o **"Extreme"** nella **"JCC Global Cargo Watchlist"**. L'assicurazione di spedizioni da/per/attraverso i suddetti Paesi dovrà formare oggetto di richiesta preventiva e verrà, al caso, prestata a condizioni da stabilirsi.
- b) Restano coperti dalla presente polizza, salvo preventiva notifica dei singoli viaggi resa ai fini dell'operatività della garanzia "Guerra e Scioperi" come previsto dalla Clausola Speciale TGUS "Guerra e Scioperi" che ne disciplina anche gli eventuali sovrappremi dovuti, i trasporti per/da/attraverso i Paesi o aree belligeranti e/o con situazioni socio/politiche a rischio classificati con livello **"High"**, **"Elevated"**, **"Moderate"** o **"Low"** nella **"JCC Global Cargo Watchlist"**.

Il Contraente si impegna a visionare la lista dei Paesi e/o aree a rischio socio-politico **"JCC Global Cargo Watchlist"** sul sito internet che, al momento dell'ultimo aggiornamento del presente contratto, è accessibile al seguente collegamento: <http://watch.exclusive-analysis.com/jccwatchlist.html> ovvero si impegna a richiederne informazioni ed aggiornamenti alla Società. Su richiesta del Contraente, all'emissione della polizza può essere fornita dalla Società l'ultima versione disponibile della JCC Global Cargo Watchlist.

## II – Paesi con misure restrittive in tema di Assicurazione Trasporti.

*Relativamente alle spedizioni da/per Paesi aventi disposizioni di legge che impongano la copertura assicurativa con Compagnie di assicurazione locali o prevedano altre restrizioni per le quali l'assicurazione di cui alla presente polizza non potrebbe essere prestata, dalla presente copertura devono intendersi escluse le sole tratte di tali spedizioni soggette alla normativa suddetta.*

*La copertura di tali tratte dovrà formare oggetto di richiesta preventiva e verrà, al caso, prestata a condizioni di stabilirsi con garanzia sussidiaria rispetto a quella prevista dalle disposizioni suddette.*

### Art. 18 - Merci escluse dall'assicurazione

Sono escluse dall'assicurazione, salvo patto contrario, le seguenti merci:

- a) carte valori, documenti, monete, francobolli, oggetti in materiale prezioso, oggetti d'arte o d'antichità;
- b) merci usate o già danneggiate;
- c) merci da trasportarsi in regime di temperatura controllata;
- d) autoveicoli, animali vivi, merci pericolose.

### Art. 19 - Periodo dell'assicurazione

La garanzia è operante per tutti i trasporti che hanno inizio durante il periodo di assicurazione indicato in polizza.

La garanzia per ogni trasporto cessa al completamento dello stesso in conformità all'art. 20, anche se nel frattempo l'assicurazione abbia cessato i suoi effetti.

### Art. 20 - Durata dell'assicurazione per ogni viaggio

I – L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci vengono per la prima volta movimentate nel magazzino o luogo di deposito al fine di essere immediatamente caricate sul veicolo adibito al trasporto per l'inizio del viaggio assicurato, continua durante l'ordinario corso del viaggio e termina al completamento delle operazioni di scarico alla riconsegna delle merci:

- a) nel magazzino del ricevitore o altro magazzino finale o area di deposito nel luogo di destinazione convenuto purché rientrante nei limiti territoriali di polizza;
- b) in ogni altro magazzino o area di deposito situati nel luogo di destinazione convenuto ovvero in una località intermedia, che l'Assicurato scelga per un immagazzinamento non connesso all'ordinario corso del viaggio o per la distribuzione, purché rientranti nei limiti territoriali di polizza.

In ogni caso l'assicurazione cessa:

- i) per i trasporti terrestri: alla mezzanotte dell'8° giorno, o del 15° giorno per le sole spedizioni postali, dall'arrivo delle merci assicurate nella località di destinazione finale;

- ii) per i trasporti marittimi: alla mezzanotte del 60° giorno dal compimento dello scarico nel porto definitivo di sbarco;
- iii) per i trasporti aerei: alla mezzanotte del 30° giorno dal compimento dello scarico nell'aeroporto definitivo di sbarco.

Si intende per "carico" l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo vettore per deporle sullo stesso e per "scarico" l'operazione inversa.

**II -** In presenza di documento di trasporto regolarmente emesso, si intendono anche incluse nell'assicurazione **eventuali soste o giacenze della merce per un periodo massimo di 3 giorni a bordo del veicolo prima dell'inizio del viaggio**. *Ai fini dell'operatività della garanzia furto presso locali o aree di proprietà del Contraente o Assicurato e da loro stessi gestiti è condizione essenziale che il veicolo – la cui eventuale motrice dovrà avere i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave - sia parcheggiato in locali o aree adeguatamente protetti e sorvegliati. Qualora il veicolo sia altresì dotato di apparecchio antifurto attivato e conforme alla normativa di cui alla Clausola Antifurto allegata alla presente polizza, lo scoperto eventualmente previsto in polizza per furto della merce a seguito della sottrazione del veicolo si intende dimezzato.*

**III -** Nei trasporti marittimi e/o aerei:

- a) Se, dopo lo scarico nel porto e/o aeroporto definitivo di sbarco, ma prima della cessazione della copertura secondo i termini di cui ai punti I ii) e I iii), le merci sono spedite ad una destinazione diversa da quella convenuta, l'assicurazione cessa con l'inizio del viaggio per tale diversa destinazione.
- b) L'assicurazione rimane in vigore, nei termini sopra previsti e alle condizioni del secondo paragrafo della seguente lettera c), in quanto applicabili, durante ritardi al di fuori del controllo dell'Assicurato, durante qualsiasi deviazione, forzato sbarco, reimbarco o trasbordo e durante qualsiasi cambiamento del viaggio dipendente dall'esercizio delle facoltà concesse agli armatori e/o noleggiatori e/o vettori in genere, in base al contratto di noleggio e/o trasporto.
- c) Qualora, a causa di circostanze al di fuori del controllo dell'Assicurato, il contratto di noleggio e/o di trasporto abbiano termine in un porto, aeroporto o luogo diverso dalla destinazione convenuta, ovvero la spedizione abbia altrimenti termine prima della consegna della merce, l'assicurazione cessa, salvo che l'Assicurato ne richieda la prosecuzione.

In questo caso, previa corresponsione del sovrappremio eventualmente richiesto, l'assicurazione continua - fino a quando le merci sono consegnate in tale porto, aeroporto o luogo fermi restando i termini di cui ai punti I ii) e I iii) - ovvero fino alla scadenza dei termini previsti al punto I se le merci vengono spedite entro detto periodo alla destinazione convenuta o a qualsiasi altra destinazione, purché rientranti nei limiti territoriali di polizza.

### **Art. 21 - Valore assicurabile**

Il valore assicurabile è costituito dal prezzo di fattura della merce, esclusa IVA, maggiorato, limitatamente alle merci acquistate, del 10% a titolo di utile sperato.

Nel valore assicurabile è altresì compreso un aumento di tale prezzo, nella misura massima del 10%, a titolo di oneri e spese accessorie – quali oneri fiscali e doganali o spese di trasporto - non compresi in fattura, purché documentati.

Qualora la spedizione sia soggetta a lettera di credito o credito documentario, il valore assicurabile potrà essere definito nel 110% del prezzo di fattura; percentuali di maggiorazione diverse previste da operazioni bancarie dovranno formare oggetto di richiesta preventiva e potranno al caso essere prestate con patto separato a condizioni da stabilirsi.

In mancanza di fattura, il valore assicurabile è costituito:

- per le merci semilavorate o non vendute: dal costo di produzione e/o lavorazione, del trasporto e dalle spese ed oneri accessori;
- per le altre merci: dal valore delle stesse in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione.

### **Art. 22 - Somme assicurate - Limite dell'indennizzo**

L'Assicurazione è prestata nella forma "a valore intero".

La somma che la Società assicura per ogni mezzo di trasporto e/o per località di giacenza è quella indicata in polizza e costituisce il limite dell'indennizzo dovuto dalla Società, fermo il disposto dell'art. 1907

“Assicurazione parziale” del Codice Civile.

A tale somma sono da aggiungere i compensi dei periti o Commissari d'avaria incaricati in conformità all'art. 25 lettera c).

L'assicurazione di eventuali eccedenze dovrà formare oggetto di richiesta preventiva e verrà, al caso, prestata a condizioni da stabilirsi.

Le spese non inconsideratamente fatte per evitare o diminuire un danno a carico della Società sono da questa rimborsate nella proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo.

### Art. 23 - Determinazione del premio

Il premio viene calcolato applicando i tassi concordati ai fatturati assicurati vendite e/o acquisti, esclusa IVA, come risultanti dai documenti contabili del Contraente.

Per "fatturato vendite" si intende l'ammontare dei ricavi delle vendite relativo alle merci assicurate conseguito in **ciascuna annualità assicurativa** se la durata del contratto è maggiore o uguale a un anno, oppure conseguito **nel periodo di durata del contratto** nel caso in cui questa sia inferiore a un anno o nel caso in cui il contratto sia emesso per qualsiasi durata con rateazione del premio "unica".

Per "fatturato acquisti" si intende l'ammontare dei costi di acquisto delle merci assicurate sostenuti in **ciascuna annualità assicurativa** se la durata del contratto è maggiore o uguale a un anno, oppure sostenuti **nel periodo di durata del contratto** nel caso in cui questa sia inferiore a un anno o nel caso in cui il contratto sia emesso per qualsiasi durata con rateazione del premio "unica".

Qualora vengano ricomprese in garanzia altre merci e/o trasporti e/o rischi verrà conteggiato il relativo soprapremio, se previsto.

### Art. 24 - Regolazione del premio

Il premio viene:

- **anticipato** in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventiva dei fatturati indicati all'articolo precedente;
- **regolato**, alla fine di ciascun periodo assicurativo, a seconda delle variazioni intervenute in detti fatturati durante lo stesso periodo.

*Il suddetto premio anticipato per ogni singola sezione attivata si intende quale "premio minimo" comunque acquisito dalla Società. Nessuna restituzione del "premio minimo" potrà essere richiesta dal Contraente e/o Assicurato, salvo i casi di cessazione di attività e/o di sospensione indeterminata della medesima, che dovrà essere opportunamente documentata.*

#### Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

**Entro 60 giorni** dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, il fatturato definitivo relativo alle merci assicurate.

Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

*La Società ha il diritto di agire giudizialmente nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati necessari per effettuare il conguaglio del premio dell'annualità precedente ovvero il pagamento della differenza dovuta.*

#### Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire le documentazioni ed i chiarimenti necessari.

## NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

### Art. 25 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- a) darne immediato avviso alla Società, prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate; la Società ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che il suo intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni; il Contraente – o chi per esso - deve inoltre adempiere agli obblighi specifici indicati all'art. 32 nel caso di trasporti effettuati dal Contraente con veicoli di proprietà o in gestione;
- b) apporre le debite riserve sui documenti di consegna della merce e presentare, entro i termini e nelle forme prescritte dalla normativa applicabile, reclamo scritto al vettore e a chiunque altro abbia avuto la detenzione della merce fino all'atto della riconsegna;
- c) chiedere quanto prima possibile, eventualmente anche in transito e comunque al più tardi all'atto della riconsegna della merce a destino, l'immediato intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Società per far constatare la natura, la causa e l'entità del danno. La constatazione del danno deve, ove possibile, svolgersi in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile. Qualora la constatazione del danno debba effettuarsi in un luogo in cui la Società non ha un proprio Commissario di Avaria o Perito designato, il Contraente o l'Assicurato deve richiedere l'intervento di altro Commissario di Avaria o Perito qualificato o dell'Autorità consolare italiana oppure, in loro assenza, delle competenti autorità locali;
- d) non apportare, se non per il salvataggio della merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del veicolo e del carico nonché alle tracce del sinistro prima dell'intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Società;
- e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
- f) compiere, a richiesta della Società che se ne assume ogni onere e responsabilità, tutti gli atti che, ai fini del presente articolo, fossero ritenuti necessari od opportuni;
- g) astenersi dal transigere e/o riscuotere indennizzo alcuno da terzi responsabili, senza preventivo consenso scritto della Società;
- h) fornire alla Società ogni documento utile e ottemperare ad ogni altra richiesta da questa rivolta loro ai fini del presente articolo.

In caso di danni non riconoscibili all'atto della riconsegna, gli adempimenti di cui al presente articolo devono essere effettuati non appena scoperto il danno e comunque entro i termini di reclamo previsti dal contratto di trasporto.

*In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.*

### **Art. 26 - Obblighi specifici nei casi di furto o rapina o altri reati assimilabili**

*Fermi gli obblighi di cui all'art. 25, in caso di furto o rapina o appropriazione indebita, il Contraente o l'Assicurato o chi per essi deve procedere alla denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del sinistro indicando:*

- a) la descrizione dei fatti;
- b) i dati di identificazione del veicolo;
- c) gli elementi idonei ad identificare e a quantificare la merce trasportata;
- d) le generalità complete dell'autista o degli autisti del veicolo utilizzato per il trasporto nonché di eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso;
- e) l'esistenza e l'eventuale attivazione di apparecchi antifurto e di altri sistemi di protezione e sicurezza.

Copia della denuncia suddetta deve essere inviata, prima possibile, alla Società.

*In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.*

### **Art. 27 - Determinazione del danno**

Il danno è costituito dalla differenza fra il valore della merce come definito all'art. 21 e quello della merce nella condizione in cui si trova a seguito del sinistro.

Quest'ultimo valore, qualora si proceda alla vendita delle merci con il consenso della Società, è costituito dalla somma netta realizzata con la vendita.

*Gli oneri o spese accessorie, assicurati in conformità del secondo paragrafo dell'art. 21, rientrano nel danno solo se rimangono a carico dell'Assicurato.*

*Tuttavia, in caso di danno o di perdita di una parte qualunque di merci riparabili, la Società risponde solo del valore della parte danneggiata o perduta anche se questa non sia stata valutata separatamente e indennizza soltanto le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva. Le spese di eventuali migliorie, modifiche ed aggiunte apportate in occasione delle riparazioni non sono indennizzabili.*

### **Art. 28 - Richiesta dell'indennizzo**

*L'Assicurato deve provare l'entità del danno e che questo rientri nella copertura assicurativa, dimostrare la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'indennizzo e consegnare i documenti che consentano alla Società di rivalersi verso i terzi responsabili.*

A tal fine il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- a) consegnare i documenti di trasporto, il certificato di avaria e/o perizia relativi alla constatazione del danno previsti dalla lettera c) dell'art. 25, le copie di eventuali denunce del sinistro alle Autorità ed ogni altro documento necessario per accertare le circostanze del sinistro;
- b) consegnare gli eventuali verbali redatti in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile del danno e la restante documentazione necessaria ad esercitare l'azione di rivalsa;
- c) esibire la fattura e gli altri documenti in originale necessari per l'accertamento della natura, qualità, quantità e valore delle merci e comprovanti la legittimazione all'indennizzo;
- d) consegnare l'originale del certificato di assicurazione, qualora emesso;
- e) dichiarare se e quali altre assicurazioni sono state stipulate sulla stessa merce come previsto dall'art. 5.

Il Contraente deve inoltre assolvere gli obblighi specifici di cui all'art. 33 nel caso di trasporti effettuati con veicoli di proprietà o in gestione;

Il Contraente inoltre, se non è titolare dei diritti nascenti dal contratto di trasporto o quando la merce è assicurata per conto dell'acquirente, deve anche consegnare i seguenti documenti:

- a) cessione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto da parte del destinatario della merce o da altri aventi diritto nei confronti del vettore;
- b) consenso scritto da parte dell'acquirente al pagamento dell'indennizzo al Contraente.

### **Art. 29 - Pagamento dell'indennizzo e applicazione di scoperti e/o franchigie**

L'ammontare del danno indennizzabile è calcolato in base agli artt. 21 e 27 ed entro i limiti dell'art. 22.

Da tale importo sono dedotti, nell'ordine, gli scoperti e le franchigie previsti in polizza.

L'indennizzo così risultante è pagato, contro rilascio di quietanza.

Entro 30 giorni da quello in cui il Contraente e/o l'Assicurato hanno ottemperato a tutto quanto previsto all'art. 28, la Società emette la quietanza dell'indennizzo; l'indennizzo è liquidato entro 30 giorni dalla ricezione della quietanza sottoscritta dal Contraente/Assicurato.

### **Art. 30 - Diritto di rivalsa della Società**

La Società, pagato l'indennizzo, è surrogata nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, ed ha facoltà di rivalersi nei confronti di questi ultimi nei termini consentiti dalla legge e/o da Convenzioni nazionali ed internazionali applicabili.

*Il Contraente e/o l'Assicurato non devono consentire esonero o limitazione di tale responsabilità. In caso di inosservanza, si applica l'art. 1916 del Codice Civile.*

## **NORME CHE REGOLANO, NEL CASO DI FURTO, AD INTEGRAZIONE DEGLI ARTICOLI CHE PRECEDONO, L'ASSICURAZIONE DELLE MERCI TRASPORTATE DAL CONTRAENTE CON VEICOLI DI PROPRIETÀ O IN GESTIONE**

### **Art. 31 - Delimitazione della garanzia nel caso di furto della merce**

Qualora il trasporto sia effettuato dal Contraente con veicoli di proprietà o in gestione si applicano le seguenti disposizioni:

#### **31.1 - Furto della merce a seguito della sottrazione del veicolo**

*I - L'operatività della garanzia, nel caso di furto del veicolo, è subordinata alla circostanza che durante le soste o fermate, da qualsiasi causa dipendenti, il veicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave,*

*a) sia sottoposto a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista o di altro incaricato del vettore (secondo autista, accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze del veicolo;*

*ovvero*

*b) sia custodito in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;*

*ovvero*

*c) soste in aree portuali o aeroportuali, che siano recintate e con i varchi sotto controllo.*

*II - Al di fuori delle ipotesi previste dal punto I precedente, la garanzia è parimenti operante purché:*

- la sottrazione del veicolo avvenga mediante effrazione o scasso dei vetri o delle porte e dell'apparecchio antifurto installato sull'autocarro, ovvero*
- che la sottrazione del solo rimorchio o semirimorchio staccato dalla motrice avvenga mediante furto con effrazione dell'apparecchio antifurto installato sul rimorchio o semirimorchio ovvero*
- che la sottrazione del solo semirimorchio agganciato alla motrice avvenga mediante effrazione dell'apparecchio antifurto installato a protezione del semirimorchio stesso.*

*In tali ipotesi, tuttavia, l'operatività dell'assicurazione è subordinata al rispetto di tutte le condizioni indicate nella "Clausola Antifurto" allegata alla presente polizza.*

#### **31.2 - Furto della merce senza sottrazione del veicolo**

*L'operatività della garanzia nel caso di furto della merce senza sottrazione del veicolo è subordinata alla circostanza che sia stata rispettata una delle condizioni indicate all'art. 31.1 punto I e che il furto sia stato perpetrato mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura dei locali o delle recinzioni delle aree nei quali il veicolo era parcheggiato.*

*Al di fuori delle ipotesi sopra previste, la garanzia sarà ugualmente operante a condizione che il furto sia stato perpetrato mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura del veicolo ovvero mediante manomissione dei teloni o degli altri mezzi di protezione del carico che lasci segni evidenti sugli stessi.*

*L'effrazione o lo scasso o la manomissione devono essere stati constatati dalla Società o da Perito da essa designato, intervenuto ai sensi dell'art. 25 lettera c).*

#### **31.3 - Furto della merce trasportata con autovetture**

*In caso di trasporti effettuati a mezzo autovettura di proprietà o in gestione del Contraente, suoi dipendenti, amministratori o rappresentanti, l'operatività della garanzia nel caso di furto è subordinata alla disciplina di cui agli articoli 31.1 e 31.2 ed inoltre che:*

- l'autovettura sia dotata di apparecchio antifurto provvisto anche di allarme sonoro in caso di apertura delle porte;*
- le merci siano riposte nel bagagliaio e non siano visibili dall'esterno;*
- durante le soste tra le ore 22 e le ore 6, l'autovettura sia ricoverata in locali o aree aventi i requisiti di cui all'art. 31.1.b).*

### 31.4 - Furto della merce a seguito di incidente

*L'operatività della garanzia in caso di furto della merce in seguito ad incidente stradale, ferroviario o marittimo che coinvolga il mezzo vettore è comunque subordinata al rispetto di quanto previsto ai paragrafi 31.1 e 31.2, salvo provata impossibilità per l'autista di adempiere tali obblighi.*

#### Art. 32 - Obblighi specifici in caso di ritrovamento del veicolo

Qualora la sottrazione della merce sia avvenuta unitamente al veicolo utilizzato per il trasporto e quest'ultimo venga ritrovato, il Contraente o l'Assicurato o chi per essi deve immediatamente richiedere l'intervento delle Autorità competenti o della Società o del Perito da essa designato al fine di constatare e verbalizzare lo stato del veicolo, l'effrazione o scasso dell'eventuale apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente sul veicolo; copia del verbale di ritrovamento deve essere tempestivamente inviata alla Società.

Il Contraente o chi per esso deve astenersi dal modificare le condizioni del veicolo ritrovato, prima di tale constatazione.

*In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.*

#### Art. 33 – Obblighi specifici per la richiesta dell'indennizzo

Oltre a quanto previsto all'art. 28, il Contraente o l'Assicurato o chi per essi deve consegnare le chiavi e i documenti relativi all'apparecchio antifurto, di cui all'art 31.1 punto II e le copie dei verbali di intervento delle Autorità ai sensi dell'art. 32.

### NORME CHE REGOLANO, AD INTEGRAZIONE DEGLI ARTICOLI CHE PRECEDONO, L'ASSICURAZIONE DELLE MERCI DURANTE LE TRATTE MARITTIME O PER ACQUE INTERNE.

#### Art. 34 - Dichiarazioni del Contraente relative alle spedizioni marittime

*Il Contraente deve dichiarare:*

- a) *il nome della nave per gli effetti di cui all'art. 523 del Codice della Navigazione;*
- b) *se sia stato prestato consenso alla caricazione sopra coperta ovvero, se sia previsto che il viaggio debba effettuarsi con trasbordo, salvo il caso di merci dichiarate per trasporti su navi traghetti e/o Ro/Ro ovvero in container su navi appositamente attrezzate;*
- c) *se sono previste clausole che comportano esonero o limitazione di responsabilità del vettore, oltre quanto disposto dalla legge o dalle Convenzioni internazionali.*

#### Art. 35 - Condizioni di assicurabilità relative all'esecuzione del trasporto marittimo

*L'assicurazione è prestata alla condizione che il trasporto, relativamente al viaggio marittimo, sia effettuato su navi conformi alla Clausola di Classificazione - Institute Classification Clause 01.01.2001 allegata al presente contratto. Eventuali trasporti di merce su navi non conformi a quanto previsto dalla suddetta Clausola, dovranno formare oggetto di richiesta preventiva e potranno, al caso, essere assicurati a condizioni da stabilirsi.*

#### Art. 36 - Trasporto sopra coperta

*Per merci trasportate sopra coperta all'insaputa del Contraente, Assicurato o loro ausiliari, l'assicurazione è prestata limitatamente ai casi di:*

- a) *incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;*
- b) *incaglio, strisciamento sul fondo, arenamento, collisione, urto contro oggetti fissi e/o mobili, affondamento, capovolgimento, sommersione occorsi alla nave;*
- c) *caduta di aeromobile;*
- d) *getto od asporto del mare;*

- e) *caduta di colli in mare all'imbarco, sbarco nonché durante il trasbordo purché tali operazioni siano garantite dalla polizza;*
- f) *operazioni di trasbordo o di sbarco e reimbarco nel caso in cui, dichiarata in un porto di rilascio la innavigabilità della nave, le merci siano state inoltrate a destinazione con altra nave o con la stessa nave riparata.*

*Restano ferme, ove più limitate, le condizioni di copertura originariamente pattuite.*

Il presente articolo non si applica al caso di merci trasportate su navi traghetto e/o RO/RO ovvero in container su navi appositamente attrezzate.

### **Art. 37 - Avaria comune e spese di salvataggio**

I danni e le spese che coinvolgano direttamente la merce assicurata prodotti da un atto di Avaria Comune sono indennizzati come se costituiscono una Avaria Particolare, ma la Società si surroga all'Assicurato nei diritti a quest'ultimo spettanti verso gli altri partecipanti alla spedizione.

La Società si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato dal contributo di avaria comune (per la parte non indennizzata in base al paragrafo che precede) e da quanto dovuto al soccorritore *quando tali impegni non derivino da atti compiuti per evitare o diminuire un danno dipendente da rischi esclusi dalla presente assicurazione.*

La Società riconosce i regolamenti di avaria comune e le ripartizioni delle spese di salvataggio fatti in conformità alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destinazione finale.

*Qualora venga richiesta una garanzia per il pagamento del contributo di avaria comune e/o del compenso di salvataggio, l'impegno della Società è limitato al rilascio di una propria lettera di garanzia ovvero al rimborso del deposito provvisorio o delle spese per la garanzia bancaria pagati dall'Assicurato.*

L'Assicurato, per ottenere il rimborso del deposito provvisorio, deve consegnare alla Società l'originale della relativa ricevuta, regolarmente girata.

Se il contributo di avaria comune e il compenso di salvataggio sono fissati in valuta diversa da quella della polizza, il rimborso è effettuato, a scelta della Società, o nella stessa valuta o nella valuta di polizza al cambio della data di chiusura del regolamento o di definitiva fissazione del contributo.

*Qualora la somma assicurata, ridotta dell'ammontare dell'avaria particolare a carico della Società, risulti inferiore al valore contributivo in avaria comune o al valore preso a base per la determinazione del compenso dovuto al soccorritore, l'indennizzo viene ridotto in proporzione.*

*Il contributo di avaria comune ed il compenso di salvataggio sono a carico della Società solo per quella parte che, unita all'ammontare del danno da indennizzare, non supera la somma assicurata.*

Ai sottoelencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

**Avaria Comune o Generale:** istituto giuridico del trasporto marittimo che disciplina le spese e i danni direttamente prodotti dai provvedimenti volontari ragionevolmente presi dal comandante della nave per la salvezza comune della spedizione (nave e carico), da ripartirsi fra tutti gli interessati alla spedizione stessa (art. 469 Codicedella Navigazione e Regola A di York-Anversa).

**Avaria Particolare o Semplice:** nel trasporto marittimo, i danni che colpiscono le cose assicurate a causa di eventi dovuti a caso fortuito o di forza maggiore.

### **Art. 38 - Spese di inoltro a destinazione finale**

La Società rimborsa le spese supplementari ragionevolmente sostenute per lo scarico, il deposito e l'inoltro a destino delle merci assicurate nel caso in cui, a seguito di un sinistro rientrante nella presente assicurazione, il viaggio abbia termine in un luogo diverso da quello di destinazione.

*Tali spese sono a carico della Società solo per quella parte che - unita all'ammontare del danno da indennizzare, al contributo di avaria comune ed alle spese di salvataggio – non supera la somma assicurata.*

*La disposizione di cui al precedente paragrafo non si applica:*

- a) *qualora le spese siano dovute a colpa, insolvenza, morosità o mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie del Contraente o dell'Assicurato o dei loro ausiliari;*
- b) *in caso di rischi rientranti nelle clausole "Rischi guerra" o "Rischi scioperi" o eventuali analoghe clausole straniere contenute in polizza.*



**Art. 39 - Abbandono**

L'Assicurato - limitatamente ai sinistri risarcibili ai termini di polizza - può abbandonare alla Società le merci ed esigere l'indennità per perdita totale nei casi rispettivamente previsti dall'art. 541 e dall'art. 1007 del Codice della Navigazione.

L'abbandono delle merci deve essere effettuato nella forma prevista dalla legge italiana.

**RECLAMI**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 06 84833004 – e.mail: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'Impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad Ivass può essere scaricato dal sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it).

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet [http://ec.europa.eu/internal\\_market/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm)).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

In particolare, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione)

Via Silvio d'Amico, 40 – 00145 Roma

Fax 06.44.494.313

e-mail: [generali\\_mediazione@pec.generaligroup.com](mailto:generali_mediazione@pec.generaligroup.com)

**Pagina lasciata intenzionalmente in bianco**

---

Generali Italia S.p.A - Sede legale: Mogliano Veneto(TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 [www.generali.it](http://www.generali.it) - Fax: 04142909; email: [info.it@generali.com](mailto:info.it@generali.com);  
C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: [generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com).  
Società iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente  
al Gruppo Generali, iscritto al n.026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.